

Regolamento della tesi di diploma e della prova finale dei corsi di diploma accademico

V stralcio del Regolamento degli Studenti ⁽¹⁾

Articolo 1 Definizioni

1. La tesi di diploma è l'elaborazione scritta originale ed individuale che lo studente, acquisiti i CFA del proprio piano di studi, discute in sede di esame finale del corso di diploma accademico.
2. La prova finale del corso di diploma accademico consiste nell'esposizione della tesi di diploma e nella presentazione di un progetto laboratoriale inerente alla disciplina di indirizzo dinanzi ad apposita commissione.

Articolo 2 Contenuto della tesi di diploma e del progetto laboratoriale

1. L'argomento della tesi deve essere scelto nell'ambito di uno degli insegnamenti nei quali lo studente ha superato l'esame.
2. Il contenuto della tesi di diploma di I livello può alternativamente consistere:
 - a) nell'approfondimento di una tematica delle discipline;
 - b) nell'analisi critica di un filone della letteratura di riferimento;
 - c) nella stesura ed ampliamento del progetto di lavoro effettuato durante il periodo di tirocinio, se previsto dal corso di diploma e scelto nel proprio piano di studi.
3. Il contenuto della tesi di diploma di II livello può consistere, oltre che nelle ipotesi indicate al precedente comma 2, nella trattazione di una tematica non trattata all'interno del corso che offra spunti per l'approfondimento e la ricerca personali. La tesi deve comunque essere il risultato di un lavoro organico e completo, atto a dimostrare la capacità di ricerca, elaborazione e sintesi dello studente.
4. Il progetto laboratoriale deve essere di norma costituito da una o più tavole e/o da uno o più plastici e/o da elaborati grafici e/o da una elaborazione digitale esplorabile mediante strumentazione informatica.
5. Apposita sezione della tesi deve essere dedicata alla descrizione del progetto laboratoriale anche mediante riproduzione fotografica del medesimo, ove compatibile con le caratteristiche del progetto.

Articolo 3 Relatore

1. Lo studente chiede o propone l'argomento della tesi a un professore dell'Accademia il quale, se ne accetta la conduzione, assume la funzione di relatore.
2. Il relatore indica le caratteristiche del lavoro e le modalità di preparazione, ne segue la stesura e ne approva la versione finale.
3. Relatore della tesi è il professore al quale, nell'anno accademico in cui inizia la conduzione della tesi, è titolare del settore disciplinare cui l'argomento inerisce. ⁽²⁾
4. Possono assumere la funzione di relatore i professori dell'Accademia e i professori a contratto.
5. Il relatore cessato dal servizio nel periodo in cui lo studente sostiene la prova finale è sostituito dai professori subentrati nel settore disciplinare di cui era titolare. ⁽²⁾

Articolo 4

Inizio elaborazione tesi

1. Lo studente che ha stabilito, di concerto con il professore, l'argomento della tesi dà tempestiva comunicazione scritta ufficiale secondo specifico modulo dell'inizio dell'elaborazione, indicando l'argomento della tesi, l'insegnamento corrispondente, il nominativo del relatore, il titolo della tesi anche se provvisorio. La comunicazione deve essere controfirmata dal relatore e presentata almeno sei mesi prima della prima sessione utile di tesi.
2. Eventuali variazioni dei dati indicati con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere tempestivamente comunicati con la medesima modalità della comunicazione iniziale.

Articolo 5

Consegna tesi

1. La tesi deve essere consegnata entro i termini annualmente deliberati dal Consiglio Accademico.
2. La tesi deve essere esibita in 3 esemplari in forma cartacea e in 1 esemplare su supporto magnetico (CD-rom contenente il file del testo in formato pdf, completo di eventuali figure e tabelle e della riproduzione fotografica del progetto laboratoriale, ove compatibile con le caratteristiche del progetto). Sulla copertina degli esemplari cartacei e sulla copertina del supporto magnetico devono essere indicati il cognome e nome dello studente, il numero di matricola, il corso di diploma accademico, il titolo definitivo della tesi, il cognome e nome del relatore. La copertina degli esemplari cartacei della tesi deve essere firmata dallo studente, dal relatore.
3. Unitamente ai documenti di cui al precedente comma 3, lo studente deve consegnare:
 - a) la domanda di ammissione alla prova finale nella quale devono essere indicati il cognome e nome dello studente, il numero di matricola, il corso di diploma accademico, l'argomento della tesi, il titolo definitivo della tesi, il cognome e nome del relatore e, ove previsto, del correlatore.
 - b) una dichiarazione che attesti che il contenuto dei tre esemplari cartacei e del supporto magnetico è esattamente identico. La dichiarazione è sottoscritta dallo studente e vistata dal relatore;
 - c) una dichiarazione che attesti di essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi e di avere acquisito il numero di CFA previsto dal relativo piano di studi del corso. Ove, all'atto della consegna della tesi, lo studente non ha ultimato gli esami di profitto deve indicare gli insegnamenti in relazione ai quali deve ancora sostenere gli esami;
 - d) una dichiarazione con la quale si autorizza o non si autorizza la consultazione della tesi.
4. Il personale addetto alla segreteria degli studenti trattiene 1 esemplare della tesi in forma cartacea e l'esemplare su supporto magnetico e restituisce allo studente gli altri esemplari in forma cartacea.
5. Lo studente è tenuto a consegnare al relatore uno degli esemplari cartacei della tesi in suo possesso.

Articolo 6

Calendario prove finali

1. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici.

Articolo 7

Formazione delle commissioni di esame della prova finale

1. Le commissioni di esame della prova finale sono nominate dal Direttore e sono costituite da almeno cinque professori dell'Accademia. ⁽³⁾
2. Il Presidente della commissione viene delegato dal Direttore.
3. Fanno parte della Commissione il Presidente, il relatore e tre docenti di cui almeno uno afferente al corso di diploma. ⁽⁴⁾

Articolo 8

Valutazione della prova e voto finale

1. La valutazione conclusiva deve tenere conto del percorso formativo delle valutazioni acquisite e della prova finale.
2. La discussione della prova finale è pubblica.
3. Conclusa l'esposizione dei lavori e la discussione, ciascuna commissione si riunisce nei locali messe a disposizione dall'Istituzione. Il Presidente della commissione ricorda le regole per la determinazione del voto della prova finale e del voto finale e coordina la breve discussione tra i componenti.
4. Per la valutazione della prova finale la commissione dispone sino ad un massimo di 10 punti. Ogni componente ha a disposizione due punti. L'attribuzione della lode è deciso all'unanimità. ⁽⁴⁾
5. La valutazione finale è espressa in centodecimi. Il voto finale è determinato dalla somma:
 - a) del voto della prova finale;
 - b) del voto di base calcolato come media aritmetica, rapportata a 110, dei voti riportati negli esami di profitto.
6. Il voto finale minimo per il conseguimento del titolo di studio è sessantasei centodecimi.
7. Possono conseguire il voto di 110 soltanto gli studenti che si presentano alla prova finale con un voto di base non inferiore a 100.
8. Ove il voto finale sia 110, uno dei componenti la commissione può proporre la lode che deve comunque essere votata all'unanimità.

Articolo 9

Consultazione tesi

1. La consultazione delle tesi di diploma è consentita soltanto in caso di autorizzazione scritta dello studente che ne è l'autore. ⁽⁴⁾
2. La consultazione è ammessa solo per ragioni di ricerca debitamente attestate dal richiedente.
3. Le tesi possono essere solamente consultate ed esclusivamente nei locali negli spazi predisposti allo scopo dall'Istituzione.
4. Sono vietati la riproduzione della tesi, anche se parziale, con qualsiasi mezzo, ed il prestito esterno.

5. Il richiedente deve firmare una dichiarazione in cui si impegna a citare esplicitamente i lavori consultati in qualsiasi opera in cui ne vengano utilizzati dati o risultati.
6. La consultazione delle tesi può essere effettuata trascorsi almeno 60 giorni dalla conclusione della sessione di esami nella quale la tesi medesima è stata discussa.

Articolo 10

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio Accademico.
2. Le disposizioni di cui agli artt. 5 (Consegna tesi), 8 (Formazione delle commissioni di esame della prova finale), 9 (Valutazione della prova e voto finale), 10 (Consultazione tesi) si applicano a decorrere dalla prima sessione della prova finale successiva all'approvazione.
3. Gli studenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno già iniziato l'elaborazione della tesi, sono tenuti a comunicare l'avvenuto inizio del lavoro in modo analogo a quanto previsto dall'art. 4, comma 1.

Il Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio Accademico del 23/03/2011.

N.B. Con delibera del Consiglio Accademico del 18/05/2011, l'entrata in vigore del regolamento (art.10) è stata rinviata all'anno accademico 2011/12.

- (1) Annotazione inserita con delibera del Consiglio Accademico del 18/05/2011.
- (2) Comma modificato con delibera del Consiglio Accademico del 08/07/2011.
- (3) Comma modificato con delibera del Consiglio Accademico del 15/02/2012.
- (4) Comma modificato con delibera del Consiglio Accademico del 02/03/2012.